



## 2. Estensione della PAC 2021/2022

### Webinar

*Strategie per la programmazione del PSR Calabria nel biennio 2021-2022 e obiettivi del PSN 2023-2027*

**Lunedì 3 maggio 2021**

Sala Oro- Cittadella regionale

**Relatore: G. Giovinazzo**



## Estensione della PAC al 2021 e 2022

La discussione in corso sulla nuova PAC non ha permesso il rispetto del calendario originariamente previsto, ragione per la quale, al fine di **assicurare un sostegno agli agricoltori** e agli altri beneficiari, è stato emanato il Regolamento 2020/2220, che di fatto estende l'applicazione delle norme dell'«**attuale quadro della PAC**» e che garantisce la **continuità dei pagamenti** nel corso del 2021 e del 2022 («**periodo transitorio**»).

All'interno del citato regolamento trova spazio l'applicazione dello strumento **European Recovery Instrument (ERI)** previsto dal New Generation EU. I PSR acquisiscono in tal modo ulteriori **fondi aggiuntivi (ERI)** per meglio affrontare l'impatto della pandemia COVID-19 sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale e sostenere la ripresa economica



## Principali regole per l'estensione dei PSR al 2022



Con il Reg. 2220/2020 la durata dei PSR è prorogata di due anni: 2021/2022 ed il periodo di attuazione termina il 31 dicembre 2025 in base alla regola N+3 (art.1).

Tutte le scadenze previste dal reg. 1303 sono prorogate di due anni.

Per poter utilizzare i nuovi fondi, le AdG dovranno presentare una modifica del PSR corrente che inserisca le due annualità finanziarie aggiuntive: 2021 e 2022.

Tale modifica ad oggi non può essere presentata in quanto è in corso una discussione tra Regioni in relazione alla divisione della quota comunitaria di cofinanziamento pari a: Meuro 2.562 (PSR) + 910.5 (ERI) per un totale di 3.472,5

Questi importi non sono liberamente attribuibili alle singole misure del PSR, ma vanno assegnati sulla base di specifiche priorità:

- 1) La stessa quota originaria del FEASR deve essere riservata per le misure M4 (lato ambientale), M8, M10, M11 e M13 (per la Calabria 52% dell'importo totale)
- 2) Almeno il 5% del contributo totale FEASR del PSR è destinato a LEADER e allo sviluppo locale, in continuità con l'attuazione della M19



## Principali regole per l'estensione dei PSR al 2022


Ai sensi dell'art. 65(9) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese diventano ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione

*Nuovi impegni sulle misure a superficie da assumere a partire dal 2021.*

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura devono avere una durata compresa tra 1 e 3 anni, un periodo più breve rispetto ai 5-7 anni previsti dalla versione ufficiale del Reg. (Ue) 1305/2013)

Nel 2021 e nel 2022, vi è la possibilità di determinare un periodo più lungo per alcuni impegni

A partire dal 2022, la proroga annuale degli impegni dopo la scadenza del periodo iniziale non può superare l'anno




## EU Next Generation/ ERI

I fondi ERI saranno disponibili solo nel momento in cui tutti gli Stati membri della UE ratificheranno l'accordo. Gli SM possono presentare richieste di modifica del loro PSR per l'acquisizione delle risorse aggiuntive ERI ma la loro adozione sarà soggetta a una clausola di sospensione che collega la disponibilità delle risorse ERI alla sottoscrizione dell'adozione unanime degli SM (Own Resources Decision).

Le risorse ERI possono essere aggiunte a qualsiasi Misura del PSR che consista nel combattere la crisi economica pandemica. L'importante è che i fondi ERI devono essere programmati e monitorati separatamente.

Occorre evidenziare che:

- I tassi di sostegno per gli investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17(3)) possono essere aumentati fino a max il **75%** (oppure, a certe condizioni, fino al 90%) se finanziati da ERI
- I Pagamenti ai giovani agricoltori ai sensi dell'Art. 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), possono essere aumentati di ulteriori **30 000 EUR** al massimo (se finanziati da ERI)



## EU Next Generation/ ERI

Anche ai fondi ERI si applica il principio di “*non regressione*”

Inoltre:

- Almeno il 37% deve essere riservato alle misure: Benessere animali, LEADER e operazioni benefiche per ambiente e clima
- Almeno il 55% deve essere destinato ad investimenti per sviluppo agricolo/aziendale: misure di cui all'Art. 17 (investimenti), 19 (sviluppo delle aziende agricole e delle imprese), 20 (servizi di base) e 35 (cooperazione) per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone rurali, la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea con gli obiettivi agroambientali e climatici